

# TI\_GERICHTE INC.2001.2314 vom 18. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2001.2314](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2001.2314)

FR: TI\_GERICHTE INC.2001.2314 du 18 janvier 2002

IT: TI\_GERICHTE INC.2001.2314 del 18 gennaio 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell'istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP, inteso appunto tra l'altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). b) Se, in particolare per l'accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del "fair trial" ai sensi dell'art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che "nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind" (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all'audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta "wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält" (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii). Più in generale, nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht,

### E. 3

a) \_\_\_\_\_ più non contesta di aver prelevato per contanti dai conti di titolarità della \_\_\_\_\_ Inc. e della \_\_\_\_\_ SA (supra, consid. B; v. i suoi verbali MP 24 luglio 2001 e 8 novembre 2001, all'inc. MP rispettivamente doc. A57 p. 9-10 e A84 p. 7). Né sono di principio contestati i dati contabili – ovvero l'entità dei singoli prelevamenti – raccolti dal magistrato inquirente, e meglio dall'EFIN per conto dello stesso magistrato: l'accusato lamenta, al più, la parzialità dei dati raccolti, che lui medesimo tuttavia sembra giustificare viste le difficoltà che una ricostruzione più dettagliata avrebbe sollevato (v. reclamo, cit., pto. 1 in fine, p. 2 / pto. 2 p. 2). Unico appunto puntuale, l'asserita mancata

considerazione di alcune relazioni bancarie, sulle quali prevarrebbero le entrate in contanti (v. reclamo, cit., pto. 2 p. 3; contestato dal Procuratore Pubblico, v. osservazioni, cit., pto. B.3 p. 4). b) Quest'ultima critica dell'accusato reclamante è irricevibile già per carenza di motivazione: \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto illustrare tale sua censura, contrapponendo la propria lettura dei dati a quella effettuata dall'EFIN, con i dovuti rinvii agli atti. Avrebbe dovuto dire, in parole povere, perché ed in quale misura gli apporti in contante sulle relazioni asseritamente trascurate dovrebbero inficiare le conclusioni del magistrato inquirente. Ma non è comunque questo il nocciolo della questione.

#### **E. 4**

p. 4), egli non si esprime direttamente in merito alla presunta esistenza di riserve occulte rilevanti, ma contesta piuttosto la sufficiente correlazione fra la documentazione contabile agli atti e l'affermazione discussa. La differenza è sottile, ma importante: una cosa è affermare che l'importo X rinvenuto sul conto Y (o nella cassetta Z) rappresenta un attivo dell'accusato, tutt'altra cosa è invece affermare che determinati prelevamenti per contanti da conti facenti capo all'accusato debbano logicamente venirci attribuiti, e che allora – in assenza di spiegazioni più convincenti – debba anche essere ritenuto che siano confluiti in una riserva occulta. La prima proposizione espone un determinato fatto, la seconda offre una spiegazione circa il significato di determinati fatti (i.e. gli svariati prelevamenti in contanti senza immediata spiegazione). b) L'accusato reclamante non chiede neppure un'interpretazione scientifica di determinati fatti: non chiede, in altre parole, che il perito abbia a positivamente affermare che destino abbiano avuto gli importi prelevati per contanti dai conti a lui riconducibili. Chiede, piuttosto, la prova negativa che le cose non sono andate come pensa il Procuratore Pubblico, la prova che egli non ha tratto alcun vantaggio finanziario dalla faccenda (v. reclamo, cit., pto. 4 p. 4). Ma questa prova non è proponibile, già perché non concerne un determinato fatto, o una consecuzione di determinati fatti, per loro natura comprensibili soltanto sulla scorta di conoscenze scientifiche o tecniche particolari, come potrebbe essere la ricostruzione di flussi di denaro che hanno interessato successivamente diversi conti bancari, oppure come quando la Corte sia chiamata a valutare il grado di rischio insito in determinati investimenti – valutazione, questa sì, che esige conoscenze specifiche. Qui, gli unici fatti consistono negli avvenuti prelevamenti per contanti: dove poi tali importi siano finiti, può essere solo presunto. c) Pertanto, seguendo lo schema esposto sopra (consid. 2c), la prova offerta va rifiutata perché inidonea a dimostrare ciò che l'accusato reclamante vorrebbe.

#### **E. 5**

a) In realtà, come chiaramente emerge dall'inequivocabile quesito peritale proposto (e rifiutato), ciò che l'accusato reclamante si attende dal perito indipendente che vorrebbe far intervenire, è una valutazione sulla liceità delle conclusioni che il Procuratore Pubblico ha tirato dai dati raccolti dall'EFIN: può il magistrato inquirente, sulla base della documentazione a sua disposizione, affermare che \_\_\_\_\_ disporrebbe di riserve occulte per più di fr. 860'000.—? b) Si tratta, a non dubitarne, di un quesito paradigmatico di ciò che non può essere delegato ad un perito: dati determinati fatti, derivarne un'interpretazione giuridicamente vincolante – anzi, nel caso specifico accertare l'illiceità di un'interpretazione che dagli stessi fatti ha dedotto il Procuratore Pubblico. Come quest'ultimo ammette senza fronzoli, i dati concreti raccolti dall'EFIN in una distinta particolare riguardano quei prelevamenti per contanti, per i quali non è stato possibile stabilire una determinata destinazione (v. osservazioni, cit., pto. B.1 p. 3; pto. B.3 p. 4). E

con lodevole trasparenza, lo stesso magistrato inquirente ammette senza mezzi termini che la conclusione osteggiata dall'accusato reclamante – ovvero che quest'ultimo disporrebbe di riserve occulte per oltre fr. 860'000.— – è farina del suo sacco, ed è il frutto di ciò che lui medesimo ritiene di poter (o dover) combinare: i dati numerici raccolti dall'EFIN ed altri elementi istruttori, segnatamente “dichiarazioni di testimoni” (ibid.). c) Il Procuratore Pubblico ha perfettamente ragione: se la conclusione cui egli è giunto stia o meno in piedi, è questione che ogni magistrato giudicante valuterà, per quanto di sua competenza, liberamente. L'unico dato incontestabile (o, almeno per il momento, contestato dall'accusato in termini insufficientemente sostanziati, supra consid. 3b) è l'entità dei prelevamenti per cassa privi di chiara destinazione documentabile: tutto il resto è opinabile. Nessuno vieta allora all'accusato di proporre un'interpretazione diversa dei dati raccolti, senz'altro più credibile ed efficace se accompagnata da elementi di giudizio inconfutabili (in tal senso, giustamente, v. decisione impugnata, cit., p. 2). E l'accusato può anche solo limitarsi ad allegare le ragioni per le quali, a suo dire, le conclusioni del Procuratore Pubblico non possano essere condivise. Può addirittura decidere di non fare assolutamente nulla, sperando che anche senza l'apporto da parte sua di nuovi elementi di giudizio, le conclusioni cui giunge il Procuratore Pubblico non appaiano altrettanto convincenti al giudice che le dovrà valutare. In ogni caso, appare contraddittorio – da parte dell'accusato – lamentarsi da un lato che le contestate deduzioni del magistrato inquirente potrebbero nuocergli dal punto di vista dell'immagine in aula, e d'altro lato tralasciare di proporre una lettura alternativa dei dati, e comunque omettere di fornire agli inquirenti quelle informazioni che potrebbero appunto dimostrare l'inattendibilità delle conclusioni cui giunge il Procuratore Pubblico, e alle quali nessuna perizia potrebbe supplire. d) Infine, sia rammentato a \_\_\_\_\_ che se persiste nel considerare possibile una prova peritale del genere da lui proposto, nessuno gli vieta di incaricare un perito di parte, il cui referto potrà trovare attenzione ancora in fase istruttoria predibattimentale, o al più tardi in aula (art. 227 s. CPP). Egli è parimenti libero di riproporre questa medesima prova in aula.

## **E. 6**

Il reclamo, in conclusione, in quanto ricevibile si rivela infondato, e come tale deve essere respinto con la presente decisione, definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a e contrario ) e con conseguenza di tassa e spese a carico dell'accusato soccombente. \* \* \* Per i quali motivi, in applicazione degli artt. 9 cpv. 1, 142, 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.